



GRUPPO DI AZIONE LOCALE FUTUR@NIENE

Sostegno allo sviluppo locale LEADER

SOTTOMISURA 19.2

Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 19.2.1. 6.4.1

“Diversificazione delle attività agricole”

Bando Pubblico
Delibera Cda 2 Del 29/01/2021

Provvedimento Di Concessione Degli Aiuti N. 19.2.1.6.4.1.-5 Del 29/06/2022

Beneficiario: **SOCIETA' AGRICOLA LA FENICE S.S.**

Codice CUAA: 12957941003

Codice domanda di sostegno n° 14250092609 presentata il 30/07/2021 AGEA.ASR. 2022.0802245

Domanda in lista di perfezionamento NO

Codice Unico di Progetto (CUP): I91H22000050007

Costo totale dell'investimento ammesso: **78.824,22** euro

Contributo totale concesso: **47.294,53** euro

COR: 19067482



IL PRESIDENTE

DATO ATTO

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05/04/2016 e successive mm. e ii, pubblicata sul Sup. Ord. N. 62 al BURL n. 21 del 07/06/08 ss. mm. e ii. sono state approvate le *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”*;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 133 del 28/03/2017 si è provveduto ad approvare il “Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Disposizioni regionali di attuazione per le misure “a investimento”;
- che la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 133 del 28/03/2017 è stata successivamente modificata e integrata dall’Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale della Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca della Regione Lazio n. G09774 del 17/07/2019;
- che con Determinazione dirigenziale n. G08930 del 02/07/2019 è stato definito il sistema delle “riduzioni” ed “esclusioni” da applicarsi in caso di mancato adempimento a impegni e obblighi relativi alla Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione relativo alla Misura 6 – Sottomisura 6.4 – Tipologia di Operazione 6.4.1 *“Diversificazione delle attività agricole”*;
- che con le Determinazioni Dirigenziali n. G03831 del 15/04/2016 e n. G04375 del 29/04/2016 sono stati definiti, rispettivamente, i criteri ed i principi per la definizione delle spese ammissibili ed i prezzi di riferimento per le verifiche di congruità delle spese;
- che con delibera del C.d.A. del GAL Futur@niene n. 2 del 29/01/2021 è stato approvato il bando pubblico relativo alla Misura 19 – Sottomisura 19.2 – Tipologia di Operazione - 19.2.1.6.4.1. del PSL del Gal Futur@niene *“Diversificazione delle attività agricole”* per l’accesso al regime di aiuti attivato con la stessa misura;
- che con delibera del CdA GAL Futur@niene n. 15 del 09.07.2021 è stata prorogata la scadenza del bando;
- che il soggetto beneficiario della presente concessione SOCIETA' AGRICOLA LA FENICE S.S. CUAA 12957941003 in attuazione del bando pubblico di cui al punto precedente, ha presentato la domanda di sostegno per l’adesione al regime di aiuti attivato con la Tipologia di Operazione 19.2.1. 6.4.1 *“Diversificazione delle attività agricole”*;
- che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del Gal Futur@niene n°9 del 23/10/2020 è stato dato mandato al Direttore Tecnico di selezionare dalla short list i professionisti a cui affidare l’incarico di effettuare i controlli amministrativi di cui all’articolo 48 Reg. UE 809/2014 (istruttoria tecnico amministrativa);



- che il Consiglio di Amministrazione del Gal Futur@niene nella seduta del 11.08.2021 con delibera n° 17 ha preso formalmente atto della presentazione della domanda di sostegno;
- Che con Determina del DT GAL Futur@niene è stato nominato il tecnico incaricato di effettuare i controlli amministrativi di cui all'articolo 48 Reg. UE 809/2014 (istruttoria tecnico amministrativa)
- che con nota Prot. 413 del 16/08/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- che con verbale prot AGEA.ASR.2022.0802245 del 24/06/2022 sulla base delle risultanze istruttorie, è stato accertato che la domanda di sostegno soddisfa tutte le condizioni ed i requisiti di ammissibilità previsti dal sopracitato bando pubblico (sistema VCM - ICO di ammissibilità);
- che il beneficiario, con l'adesione al regime di aiuti attivato con la presente misura, ha reso una serie di dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, per le quali si rinvia a quanto espressamente riportato e sottoscritto nel quadro I "Dichiarazioni e Impegni" della domanda di sostegno;
- che è stato verificato, in fase di ammissibilità, il rispetto dei requisiti e delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione fissati dalle disposizioni attuative del bando e che al progetto presentato dal soggetto beneficiario è stato attribuito un punteggio pari a **35**;
- che, nel rispetto del principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, il beneficiario, per l'operazione ammessa a finanziamento con il presente provvedimento di concessione non ha sostenuto spese prima della presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese generali (articolo 45(2) del Reg UE n. 1305/16) di cui alla lettera d) dello stesso articolo del regolamento e comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno;
- che in base al DM 31 maggio 2017 n. 115 che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA) è stata effettuata, con esito positivo, la consultazione del Registro RNA in ordine alla "Visura Aiuti" ed alla "Visura Aiuti de minimis" (art. 9 c. 9 DM n. 115/2017) al fine di verificare il rispetto del massimale previsto per questa tipologia di aiuti. E' stato acquisito pertanto il codice RNA-COR n. 8729145
- che con Deliberazione del Cda n. 28 del 29/12/2021 preso atto delle risultanze istruttorie, il progetto è stato ammesso al finanziamento con riserva ai sensi del Bando per un costo dell'investimento ammesso di 78.824,22 euro ed un contributo concesso di **47.294,53 euro**;
- che l'operazione di cui alla presente concessione è **immediatamente cantierabile** e quindi in possesso di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazione e permessi per l'avvio e la realizzazione dei lavori previsti ed autorizzati con il presente provvedimento di concessione.

Per quanto in premessa



DISPONE

la concessione a favore del beneficiario **SOCIETA' AGRICOLA LA FENICE S.S.** di un contributo pubblico in conto capitale di euro **47.294,53** per la realizzazione di un'operazione dal costo complessivo ammesso di **78.824,22** euro nell'ambito della **Misura 6/Sottomisura 6.4/Tipologia di Operazione 6.4.1 "Diversificazione delle attività agricole"**

ARTICOLO 1 QUADRO ECONOMICO DELL'OPERAZIONE

Si riporta di seguito il **quadro economico** dell'operazione finanziata con indicazione del costo totale dell'investimento e del relativo contributo pubblico, con specificazione di quello richiesto con la domanda di sostegno e di quello concesso ed ammesso a finanziamento a seguito dello svolgimento delle valutazioni istruttorie di ammissibilità svolte sulla stessa. Il costo totale dell'operazione ed il relativo contributo pubblico è articolato, come riportato nei due prospetti che seguono, sia per "tipologia di intervento" nel rispetto della classificazione utilizzata nell'applicativo informatico SIAN per la presentazione e la gestione istruttoria delle domande, sia per "voce di spesa" in linea con la classificazione utilizzata nell'articolo art. 45 del Reg UE n. 1305/2013

PROSPETTO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

PROSPETTO PER VOCI DI SPESA

Sezione 5.C				Intervento: 19.2.1 6.4.1-000D			
MESI DURATA INTERVENTO – a partire dalla data di concessione	8						
INTERVENTO CHE PREVEDE PREMI ANNUALI	NO	N° ANNUALITA' PREVISTE	0				
OPERAZIONE REALIZZATA NELLA REGIONE DI PRESENTAZIONE	NO						
IVA RENDICONTABILE ENTI PUBBLICI	NO	IVA RENDICONTABILE SOGGETTI PASSIVI	NO				

Sottointervento: 0001 ACQUISTO O LEASING DI MACCHINE E ATTREZZATURE IDONEE ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI AMBIENTALI SVOLTI DALL'IMPRESA PER LA CURA DI SPAZI NON AGRICOLI

Voce di Spesa		Spesa imponibile IVA esclusa (€)	Spesa imponibile di cui in economia (€)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)
Descrizione	Codice Voce di spesa						
ACQUISTO O LEASING DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO A COPERTURA DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE	00002	Importi richiesti					
		75.070,69	0,00	16.515,65	91.586,34	45.042,41	60,00
	Iva Rendicontabile ammissibile	Importi ammessi					
	NO	75.070,69	0,00	16.515,65	91.586,34	45.042,41	60,00

Sottointervento: 0001 ACQUISTO O LEASING DI MACCHINE E ATTREZZATURE IDONEE ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI AMBIENTALI SVOLTI DALL'IMPRESA PER LA CURA DI SPAZI NON AGRICOLI

Voce di Spesa		Spesa imponibile IVA esclusa (€)	Spesa imponibile di cui in economia (€)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)
Descrizione	Codice Voce di spesa						
SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE (ONORARI DI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI, COMPENSI PER CONSULENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ECONOMICA, INCLUSI STUDI DI FATTIBILITÀ)	00003	Importi richiesti					
		3.753,53	0,00	825,78	4.579,31	2.252,12	60,00
	Iva Rendicontabile ammissibile	Importi ammessi					
	NO	3.753,53	0,00	825,78	4.579,31	2.252,12	60,00



Sezione 5.D TOTALI IMPORTI AMMESSI						Intervento: 19.2.1 6.4.1-000D
TOTALI	Spesa imponibile IVA esclusa (€)	Spesa imponibile di cui in economia (€)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)
Importi richiesti						
	78.824,22	0,00	17.341,43	96.165,65	47.294,53	60,00
Importi ammessi						
	78.824,22	0,00	17.341,43	96.165,65	47.294,53	60,00

In linea con quanto disposto nell'articolo 6 "Agevolazioni previste del bando pubblico" l'intensità dell'aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammissibile al finanziamento. L'aliquota del sostegno è elevabile al 60% per: (*barrare, in corrispondenza della casella di riferimento*)

☐ nessuna maggiorazione;

☒ investimenti effettuati da giovani agricoltori che rispettano le condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che si sono insediati nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno alla presente misura anche senza aver percepito il premio, e non avere alla data dell'avvenuto insediamento un'età superiore ai 40 anni;

☒ investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013 ("agricoltura biologica"

e "misure agroambientali") ovvero agricoltori che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di agricoltura biologica e che hanno aderito alla Misura 11 del programma o agli agricoltori attivi che hanno aderito alla Misura 10 che realizzano investimenti strettamente connessi all'impegno agro-climatico-ambientale assunto. Sono equiparati agli agricoltori che partecipano alle misure 10 e 11 del PSR 2014/2020 del Lazio gli agricoltori che hanno in corso impegni agroambientali assunti con l'adesione alla misura 214.

Il sostegno è concesso in regime di "*de minimis*" e si applicano, pertanto, le condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013. L'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi al beneficiario non potrà superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

ARTICOLO 2 IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario dovrà garantire il rispetto dei seguenti **obblighi e impegni**:

a) obblighi/impegni specifici di misura

- far pervenire via PEC al GAL Futur@niene, entro **15 giorni** dalla data di notifica dello stesso, copia sottoscritta del medesimo per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute, pena la decadenza dall'aiuto concesso (**ICO28403** *Rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione*). In caso di mancato rispetto del termine, sono di applicazione le disposizioni recate dalla DGR n. 133/2017 come recepitata con la DD n. G08930 del 02/07/2019 per la definizione del sistema delle riduzioni e esclusioni della presente misura;
- *mantenere*, pena la decadenza totale dall'aiuto, per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale la qualifica di "*agricoltore attivo*" (**ICO 28359** "*Impegno di condurre l'attività oggetto*



dell'investimento”) (**ICO 35832** “Rispetto delle caratteristiche del beneficiario”);

- *mantenere*, pena la decadenza totale dall'aiuto, per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale, *un fascicolo aziendale ed una partita IVA attiva*” (**ICO 28359** “Impegno di condurre l'attività oggetto dell'investimento”) (**ICO 35832** “Rispetto delle caratteristiche del beneficiario”);
- eseguire, pena la decadenza dagli aiuti, le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti finanziati con il presente provvedimento di concessione, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento. Gli investimenti programmati ed ammessi al finanziamento, a prescindere dall'aliquota del contributo concesso, debbono essere realizzati nella loro interezza e le spese sostenute debitamente quietanzate. (**ICO28401** *Corretta attuazione del piano*);
- effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle stesse, nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nel capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n.03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti. (**ICO28399** *Corretta rendicontazione della spesa*);
- mantenere la proprietà o la disponibilità degli immobili ove viene realizzato l'investimento nonché la conduzione dell'attività per un periodo minimo di **7 (sette) anni** a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, pena la decadenza dall'aiuto (**ICO 1448** “*Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto*”); **ICO 1446** “*Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto/controllo ex-post*”). Nel caso di investimenti non direttamente associabili ad uno specifico terreno con superficie (SAU) disponibile per un periodo inferiore a quello minimo previsto dei 7 anni ³ in applicazione della deroga di cui all'articolo 7 del bando pubblico del GAL, si riportano di seguito gli estremi analitici delle superfici (SAU) che ricadono in tale condizione:

In tal caso il beneficiario, per l'intero periodo di impegno (7 anni a decorrere dalla presentazione della domanda di sostegno) dovrà presentare via PEC al GAL entro il **30 giugno di ogni anno**, la *scheda di validazione del fascicolo aziendale* con indicazione della consistenza territoriale dell'azienda. La mancata presentazione della scheda di validazione comporta l'applicazione del sistema delle riduzioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G08930 del 02/07/2019.

Nel caso in cui l'azienda subisca, nel periodo di impegno, una riduzione della SAU rispetto a quella iniziale si applicano le riduzioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G08930 del 02/07/2019 o l'esclusione, qualora siano superate, da almeno un anno, le soglie massime di tolleranza consentite (40%) o nel caso in cui la superficie (SAU) che residua abbia una PLS, come calcolata al momento della presentazione della domanda di sostegno e verificata in fase di ammissibilità, inferiore alla PLS minima di entrata (15.000 euro ridotta a 10.000,00 per le zone montane);

Nel caso di investimenti mobili ovvero non direttamente associabili ad uno specifico terreno quali ad esempio l'acquisto di dotazioni, i contratti di affitto o altre forme di possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai sette anni. In tal caso, rimane fermo l'obbligo, per l'intera durata del periodo settennale e senza soluzione di continuità, di disporre di superfici agricole almeno pari a quelle di ingresso. Il venir meno di tale



disponibilità comporta l'applicazione delle scadenze previste nel sistema dei controlli

- condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata almeno pari ai 5 (cinque) anni successivi al pagamento del saldo finale e comunque per almeno i 7 (sette) anni successivi alla presentazione della domanda di sostegno (**ICO 28359** *"Impegno di condurre l'attività oggetto dell'investimento"*);

Tale condizione di impegno ed il relativo obbligo relativo alla presentazione annuale delle schede di validazione va riportato solo nel caso in cui ricorra la deroga di cui all'articolo 7 – punto 6 del bando pubblico

- garantire che l'attività agricola rimanga prevalente anche dopo la realizzazione dell'investimento programmato, per almeno i 5 anni successivi al pagamento del saldo. Il requisito, nel caso di imprese agrituristiche, è soddisfatto con l'iscrizione all'"elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio mentre *per le imprese agricole che svolgono "attività multifunzionali" con il possesso ed il mantenimento della qualifica di IAP o CD. (ICO 28193 "Mantenimento della prevalenza dell'attività agricola rispetto alle attività extra-agricole")*
- essere in possesso prima della presentazione della domanda di saldo finale, anche dopo aver soddisfatto in fase di ammissibilità della domanda di sostegno il requisito della immediata cantierabilità, di ogni permesso, parere, autorizzazione e nulla osta previsto dalla normativa di settore vigente per lo svolgimento delle attività di diversificazione; (**ICO28401** *Corretta attuazione del piano*)

b) obblighi/impegni relativi a tempi e modalità di realizzazione

inoltre, il beneficiario, per quanto riguarda i **tempi e le modalità di realizzazione**, deve:

- per gli investimenti strutturali previsti nell'operazione finanziata, come riportati in corrispondenza del prospetto relativo al "quadro economico per voce di spesa", **avviare i lavori**, pena la decadenza dagli aiuti, non oltre i **trenta (30) giorni successivi** a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo (**ICO 28394** *Realizzazione degli investimenti finanziari*). **La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della dichiarazione di inizio lavori** presentata al Comune, che **dovrà essere trasmessa tramite PEC al GAL Futur@niene** all'indirizzo galfuturaniene@pec.it **insieme al nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza**. Non si applicano le riduzioni previste dalla DD n G08930 del 02/07/2019 nel caso in cui il ritardo per l'avvio dei lavori sia imputabile, previa adeguata giustificazione, a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e comunque per un periodo non superiore ai 90 giorni, oltre i quali viene comunque applicata una riduzione dell'aiuto;
- effettuare gli investimenti ammessi al finanziamento così come riportato:
8 mesi per operazioni che prevedono esclusivamente l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, arredi, ecc.);
15 mesi per la realizzazione di operazioni che prevedono interventi strutturali (opere, impianti, ecc.), comprensivo di eventuali proroghe (delibera ass. soci 6 del 17/06/2022);

c) stabilità delle operazioni



Per quanto riguarda la **“stabilità delle operazioni”** (art 22 del bando pubblico di cui alla DD n. G11168 del 04/08/2017 il beneficiario assume i seguenti ulteriori **impegni ex-post**:

- in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il beneficiario deve restituire il contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:
 - cessi o rilocalizzi l'attività produttiva al di fuori dell'area del programma (**ICO 28381** *“Mantenimento della localizzazione delle attività produttive”*);
 - effettui un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico (**ICO 1448** *“Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto”*);
 - apporti una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari (**ICO 1446** *“mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto/controllo ex-post*);
- il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI (**ICO 28381** *“Mantenimento della localizzazione delle attività produttive”*);
- Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Per l'applicazione delle sanzioni in caso di inadempienza si rinvia al sistema delle riduzioni/esclusioni definito con la DD n. G08930 del 02/07/2019;

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del programma.

Inoltre il beneficiario assume i seguenti ulteriori **impegni ex-post**:

- non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno **prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale**, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dal GAL Futur@niene. In caso di inadempienza il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'indebito percepito maggiorato degli interessi; (**ICO 1448** *“Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto”*);
- a conservare e garantire la pronta reperibilità di tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo almeno pari a quello stabilito dalla normativa vigente come richiamata all'articolo 17 del bando pubblico del GAL e riportate anche nel presente provvedimento (**ICO 28398** *“Consentire il regolare svolgimento dei controlli, compresa l'esibizione di documentazione richiesta dall'autorità competente”*).



d) Impegni/obblighi di carattere generale

Il beneficiario, inoltre, con la sottoscrizione della domanda di sostegno (Quadro I “Dichiarazioni e Impegni” del modello di domanda), si è **impegnato**, tra l’altro, a:

- consentire, pena la decadenza totale dall’aiuto concesso, l’accesso in azienda agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni; **(ICO 28398 “Consentire il regolare svolgimento dei controlli, compresa l’esibizione di documentazione richiesta dall’autorità competente”)**;
- rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg UE n. 1305/2013 e, di riflesso, al PSR 2014/2020 del Lazio, pena la decadenza dall’aiuto; **(ICO 28406 “Fornitura di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell’operazione o necessari al sistema di valutazione”)**;
- rinunciare, pena la decadenza totale dall’aiuto, ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative comunitarie, statali o regionali, per la realizzazione di parte o tutta l’operazione finanziata con il presente provvedimento di concessione; **(ICO 15899 “Corretta rendicontazione delle spese sostenute”)**;
- comunicare, pena la decadenza dall’aiuto, le cause di forza maggiore e circostanza eccezionale; **ICO 15905 “Comunicazione di causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale”)**;
- adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità (art. 19 del bando pubblico) **(ICO 12085 Adeguata pubblicità dell’investimento - controllo ex-post)**;
- restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell’Organismo Pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie; a fornire ogni eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale del PSR 2014/2020 del Lazio **(ICO 15906 “Fornitura di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell’operazione o necessari al sistema di valutazione”)**;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda ed approvato con il presente provvedimento di concessione;

ed, infine, il beneficiario si **impegna** a:

- assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile, senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento;
- tenere sollevato e indenne il GAL e l’Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in dipendenza dell’esecuzione delle attività formative riconducibili al presente progetto;

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l’obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere



dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni.

L'Autorità di gestione informa i beneficiari, pubblicando tali informazioni sui siti istituzionali, della data di inizio del periodo di cui ai due precedenti capoversi. Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

DISPOSIZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI

Il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni che il beneficiario ha assunto con la sottoscrizione del presente provvedimento comportano l'applicazione del sistema delle riduzioni ed esclusioni, come stabilito con la determinazione dirigenziale n. G08930 del 02/07/2019, con la quale, in linea con il quadro normativo di riferimento, è stata recepita la DGR n. 133 del 28/03/2017, successivamente modificata ed integrata dall'Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale della Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca della Regione Lazio n. G09774 del 17/07/2019.

*Nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti comporti la pronuncia della **decadenza totale** dell'aiuto con **esclusione** dal contributo, si procede alla **revoca dell'intero contributo concesso** ed il beneficiario è tenuto alla **restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi**. Nel caso di **decadenze parziali** si procede all'applicazione delle **riduzioni** del contributo concesso nel rispetto delle disposizioni recate dalla suddetta determinazione dirigenziale n. G08930 del 02/07/2019.*

Articolo 3 - VARIANTI E ADEGUAMENTI TECNICI

Per la disciplina delle “**varianti in corso d'opera**” e gli “**adeguamenti tecnici**” si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come richiamate e recepite all'articolo 16 del bando pubblico di cui alla DD n. G11168 del 04/08/2017.

Di seguito si riportano, a mero titolo esplicativo, le disposizioni recate dal suddetto articolo 32 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016, di applicazione per l'operazione di cui al presente provvedimento di concessione, distinguendo tra varianti e adeguamenti tecnici:

a) Varianti



Sono considerate varianti in corso d'opera le modifiche tecniche sostanziali al progetto ammesso a contributo. Per le varianti in corso d'opera si applicano le seguenti disposizioni:

- sono consentite esclusivamente varianti nell'ambito delle singole **categorie di spesa** come individuate nel “*Quadro economico finanziario degli interventi/sottointerventi*”. Per “*categorie di spesa*” si intendono i diversi tipi di “**intervento**”, utilizzati per la definizione dei piani finanziari delle domande di sostegno e per l'articolazione delle voci di spesa del piano finanziario riportato nel presente provvedimento di concessione del contributo ed in particolare gli “interventi” riportati in corrispondenza della colonna “*Descrizione interventi/sottointerventi*” di cui alla “*codifica da A/A1 a D/D1*” del prospetto relativo al “*Quadro economico finanziario degli interventi/sottointerventi*”.
- non sono ammissibili varianti che comportano una modifica in aumento dell'importo assegnato nel provvedimento di concessione ad ogni singola categoria di spesa (interventi);
- l'importo oggetto di variante che può essere autorizzato non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali;
- non possono essere autorizzate varianti che prevedono il riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa;
- le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente approvate dalla struttura competente all'istruttoria della domanda di sostegno che acquisisce la documentazione tecnica e, ove necessario, anche gli adeguamenti dei preventivi di spesa, pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni presentati dal beneficiario in sede di rilascio del provvedimento di concessione del contributo.
- la realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante;
- i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte del GAL e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

b) Adeguamenti tecnici

Sono considerati adeguamenti tecnici di dettaglio nell'ambito della stessa categoria di spesa, comunque diversi dalle varianti in corso d'opera, le modifiche non sostanziali al progetto originario. Per detti adeguamenti tecnici si applicano le seguenti disposizioni:

- non sono ammissibili adeguamenti tecnici che comportano una modifica in aumento dell'importo assegnato nel provvedimento di concessione ad ogni singola categoria di spesa;
- gli adeguamenti tecnici possono essere eseguiti senza autorizzazione preventiva ferma restando la loro valutazione di ammissibilità da parte della struttura regionale competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli amministrativi (art. 48 Reg. UE n. 809/2014);



- nel caso vengano effettuati adeguamenti tecnici o di dettaglio relativi a beni e servizi i cui costi non sono previsti nei prezziari approvati dalla Regione il beneficiario dovrà ripresentare i tre preventivi per la rideterminazione della congruità dei costi.

Non sono ammissibili varianti in corso d'opera e adeguamenti tecnici che modificano le caratteristiche del progetto che hanno determinato, in fase di istruttoria della domanda di sostegno, l'attribuzione di punteggi, relativi ai criteri di selezione, tali da far collocare il progetto in graduatoria in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento;

In tutti i casi le varianti in corso d'opera e gli adeguamenti tecnici non sono autorizzati e le relative spese non sono ritenute eleggibili, se mutano la funzionalità e le finalità originarie dell'iniziativa progettuale e nel caso in cui non siano coerenti con gli obiettivi, le finalità e le condizioni di ammissibilità della misura.

La richiesta di variante in corso d'opera va presentata utilizzando l'apposita funzione sull'applicativo SIAN. La stessa richiesta deve essere inoltre avanzata, tramite PEC, alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi ovvero il GAL che ha adottato il presente provvedimento di concessione. Detta richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano aziendale degli investimenti, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Dopo il rilascio sul SIAN, il beneficiario deve notificare la variante al GAL. Nel caso il beneficiario avesse già presentato la domanda di pagamento prima della domanda di variante ed ove quest'ultima apporti cambiamenti al quadro economico e, di conseguenza, all'importo erogabile, la domanda di pagamento deve essere ritirata e ripresentata ad esito del procedimento di variante in ragione del nuovo importo erogabile.

Il GAL riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano aziendale degli investimenti proposto; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato all'operazione, tenuto conto del nuovo Piano aziendale degli investimenti, non determini l'esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità regionale delle domande finanziate.

Ne consegue che qualsiasi modifica al progetto originario comporta la presentazione di un nuovo Piano di Sviluppo Aziendale, che dovrà essere predisposto ed elaborato con le stesse modalità previste dall'articolo 8 del bando pubblico ovvero utilizzando l'applicativo informatico (BPOL) della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN, corredato della relativa relazione tecnica riportante almeno gli elementi indicati all'articolo 8 "Documentazione" del bando pubblico. Il nuovo BPOL deve comunque confermare un miglioramento del rendimento globale dell'azienda. Rimane fermo che la predisposizione del nuovo Piano può essere effettuata da un soggetto delegato dal beneficiario alla compilazione dello stesso sulla piattaforma informatica BPOL.

Il GAL, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato. L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di sessanta (60) giorni a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.



Sono considerati adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature.

Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d'opera o adeguamenti tecnici, che comportino variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, viene applicata la decadenza totale dall'aiuto con la revoca dell'intero contributo concesso ed il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorata degli interessi legali.

Art. 4 - PARZIALE REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, dovranno verificare, in caso di **parziale realizzazione** dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute **parziali realizzazioni** per un importo complessivo delle spese rendicontate **inferiore al 55%** del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento. *Ne consegue che la percentuale del 55% va calcolata sull'importo complessivo dell'operazione ammessa a finanziamento ed il superamento di detta soglia, per la verifica della funzionalità complessiva dell'operazione parzialmente realizzata ed il relativo riconoscimento delle spese sostenute, si ha quando sono stati effettivamente realizzati e completati, inteso quale realizzazione fisica dell'investimento ammesso al finanziamento, "interventi/sottointerventi" che nel loro complesso superano, in termini economici, il 55% del piano finanziario concesso, senza che si tenga conto delle spese effettivamente sostenute per la loro realizzazione.* Al di sotto di tale soglia si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso.

Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti programmati il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e degli acquisti anche il nuovo Piano aziendale degli investimenti adeguato agli quelli effettivamente realizzati. La revisione del Piano aziendale può esser richiesta anche dagli incaricati per il controllo relativo all'accertamento finale. Qualora ricorrano i presupposti per la presentazione di un nuovo Piano di Sviluppo Aziendale, lo stesso dovrà essere predisposto ed elaborato con le stesse modalità previste dall'articolo 8 del bando pubblico ovvero utilizzando l'applicativo informatico (BPOL) della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN, corredato della relativa relazione tecnica riportante almeno gli elementi indicati all'articolo 8 "Documentazione" del bando pubblico. Il nuovo BPOL deve comunque confermare un miglioramento del rendimento globale dell'azienda. Rimane fermo che la predisposizione del nuovo Piano può essere effettuata da un soggetto delegato dal beneficiario alla compilazione dello stesso sulla piattaforma informatica BPOL.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa, tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento del rendimento globale dell'azienda e della sostenibilità globale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati.



Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

Art. 5 - PROROGHE

Come stabilito dall'articolo 14 del bando pubblico le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, possono essere concesse **per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali** indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Come previsto dall'art. 15 del bando pubblico del GAL le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto del previsto dall'articolo 2(2) del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 (1) dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate al GAL che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **sessanta (60) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Il GAL a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe **per un periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni**.

Art. 6 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.



I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati, in linea con le disposizioni e le limitazioni stabilite all'articolo 24 del bando pubblico DD G11168 del 04/08/2017.

Le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze. Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.

I pagamenti spettanti al beneficiario saranno effettuati da parte dell'Organismo Pagatore dopo che siano stati assolti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di procedure antimafia

Le **domande di pagamento** possono essere presentate per:

- *anticipi*;
- *erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti)*;
- *saldi finali*.

a) Anticipi

Per la concessione degli anticipi si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 che di seguito e per quanto di pertinenza, in parte si richiamano.

Può essere concesso un anticipo, a fronte di presentazione di garanzia fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 50 % del contributo ammesso.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione (**ICO 15899** "Corretta rendicontazione delle spese sostenute"):

- garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato;



Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato con il provvedimento di concessione, si procede con il recupero degli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si procede con il recupero del contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

L'anticipo erogato per un'operazione che decada per rinuncia del beneficiario o per la quale sia pronunciata la decadenza nell'ambito dei controlli amministrativi, in loco o ex post, è recuperato integralmente con gli interessi maturati.

Lo svincolo delle garanzie fideiussore sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione. La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che il contributo pubblico corrispondente a dette spese sia superiore all'anticipo erogato.

b) Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)

Per la concessione di acconti si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 11 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018, che di seguito e per quanto di pertinenza, in parte si richiamano.

Possono essere concesse erogazioni parziali del contributo a seguito di presentazione di stati di avanzamento di opere ed attività già realizzate (acconti) e previo inoltro di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui al successivo paragrafo "*Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute*". (**ICO 15899** "*Corretta rendicontazione delle spese sostenute*");

Nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto ed ottenuto un anticipo può essere richiesto un acconto in corso d'opera purché l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti. L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione.

Nel caso in cui il beneficiario abbia chiesto ed ottenuto l'erogazione di un anticipo gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile, comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti quietanzate. In questo caso l'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione al netto dell'anticipo erogato. In tal caso la Regione può autorizzare l'Organismo pagatore allo svincolo della garanzia fideiussoria. Qualora il beneficiario non intenda richiedere lo svincolo della garanzia fideiussoria può essere erogato un acconto pari all'avanzamento dell'investimento realizzato dimostrato da fatture e documenti probatori equivalenti, al netto dell'anticipo già erogato, a condizione che sia dimostrata la quietanza di almeno il 50% delle spese ammissibili al contributo.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare l'80% del contributo.

Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000 euro il beneficiario può



richiedere l'erogazione di un unico acconto.

Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000 il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti e prevede la verifica della documentazione presentata e delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

c)Saldi

Per il pagamento del saldo finale si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 12 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018, che di seguito e per quanto di pertinenza, in parte si richiamano.

Il beneficiario, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel presente provvedimento di concessione del contributo, deve presentare, utilizzando l'applicativo SIAN, la **domanda di pagamento del saldo finale**, che dovrà essere inoltrata, corredata dei relativi allegati tecnici, al competente GAL.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori, o ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario, nel caso di investimenti che prevedono la realizzazione di lavori, entro i **sessanta (60) giorni** continuativi e successivi alla dichiarazione del fine lavori. Nel caso di acquisti la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i 12 mesi successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione. **(IC15904 "Rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale")**

Il GAL provvede, entro il termine massimo di sessanta giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- alla verifica del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ove pertinente;
- alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento;
- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

I funzionari del GAL incaricati redigono apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso che dovrà essere notificato tramite PEC al beneficiario entro i successivi **quindici (15) giorni**. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e



dovrà restituirlo al GAL Futur@niene tramite PEC, debitamente firmato entro i successivi **quindici (15) giorni**.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm. e ii.

Non sono mai ammessi e riconosciuti al finanziamento contributi in natura.

Art. 7 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell'azienda, ivi incluso, laddove pertinente, gli elaborati grafici finali ed i relativi computi metrici consuntivi nonché la revisione del piano di sviluppo aziendale; la relazione tecnica finale deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio delle professioni ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento. Per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rinvia a quanto richiamato nel capoverso che segue.
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione liberatoria del venditore, se prevista;
- certificato di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- certificato di regolare esecuzione (ove previsto);
- autorizzazione sanitaria (ove previsto);
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- certificati di conformità per i macchinari acquistati;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato.



Art. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016.

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

Il mancato rispetto delle disposizioni relative alle modalità di pagamento comporta il mancato riconoscimento delle spese e la non rimborsabilità delle stesse.

CONSERVAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DOCUMENTI

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l’obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell’Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni.

L’Autorità di gestione informa i beneficiari, pubblicando tali informazioni sui siti istituzionali, della data di inizio del periodo di cui ai due precedenti capoversi. Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

CONTROLLI AMMINISTRATIVI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sono svolti in conformità all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono effettuati in conformità all’art. 48 del Reg UE 809/2014 tenendo conto, tra l’altro, delle disposizioni recate dall’articolo 18 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016.

Qualora l’entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall’Autorità di gestione solo dopo l’acquisizione e verifica dell’informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm. e ii..

L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di



regolarità contributiva del soggetto beneficiario

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte, come previsto dall'art. 21 del bando del GAL.

Per la presente tipologia di operazione sono d'applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Con Determinazione dirigenziale n. G08930 del 02/07/2019 è stato definito il sistema delle "riduzioni" ed "esclusioni" da applicarsi in caso di mancato adempimento a impegni e obblighi relativi alla Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione relativo alla Misura 6 – Sottomisura 6.4 – Tipologia di Operazione 6.4.1 "Diversificazione delle attività agricole".

Per la revoca totale o parziale del sostegno e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 come recepite dall'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii. La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore (AGEA) mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita alla Autorità individuata dalla norma regionale di riferimento.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Le **cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali**, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2(2) del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 (1) dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016, e trovano applicazione principalmente attraverso i modi e per le fattispecie riportate all'art. 15 del bando pubblico di cui alla Determinazione



Dirigenziale G11168 del 04/08/2017.

Per le disposizioni in ordine agli **obblighi in materia di informazioni e pubblicità** (art. 19 del bando pubblico) si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazione, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it

Il beneficiario è tenuto al rispetto della legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017 art. 1 c.125- 129, riguardante gli obblighi di trasparenza per le imprese. Secondo quanto disposto dalla legge, il beneficiario deve rendere pubblici i contributi ricevuti nell'anno precedente, qualora gli stessi abbiano superato il valore di € 10.000,00.

Il **Codice Unico di Progetto (CUP)**, riportato nel frontespizio del presente provvedimento, è obbligatorio per tutti gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con i fondi comunitari e pertanto anche per i premi concessi con la presente misura. Il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi alle attività e agli interventi realizzati in attuazione della concessione del premio e pertanto il CUP, oltreché nel presente provvedimento di concessione, dovrà essere richiamato nei documenti contabili, cartacei e informatici, dei quali ne è richiesta la presentazione agli uffici istruttori per le verifiche relative alle domande di pagamento.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.agricoltura.regione.lazio.it.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento di concessione, si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale ed a quanto riportato nel documento di programmazione sullo Sviluppo Rurale e alle relative disposizioni attuative, ed in particolare il Bando pubblico approvato con delibera C.d.A Futur@niene n. 2 del 29.01.2021.

Il presente provvedimento e gli atti conseguenti possono essere impugnati dinanzi al Tribunale Ordinario, nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti che disciplinano la materia

Note e/o prescrizioni:



Agosta, li
Il Presidente del GAL Futur@niene

Fiorenzo DE SIMONE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

NB: Il presente provvedimento trasmesso per PEC deve essere sottoscritto, in ciascuna pagina, dalla ditta beneficiaria per accettazione, e restituito a questo Gal, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica, pena la decadenza, tramite stesso mezzo, e corredato della “ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE” di cui al modello allegato al presente.



ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE

Codice Unico di Progetto (CUP): I91H22000050007

Il Sottoscritto: _____,

CUAA: _____ in qualità di beneficiario dell'aiuto di cui al provvedimento di concessione n. **19.2.1.6.4.1.-6 del XX/XX/2022**

DICHIARA

di aver preso atto delle clausole, delle prescrizioni, degli obblighi e degli impegni, contenuti nel provvedimento di concessione di cui sopra, ai quali è subordinata l'erogazione degli aiuti concessi, e di accettarle incondizionatamente senza riscontrare motivi ostativi e rinunciando a opporre riserve di qualsiasi genere.

In allegato:

1. copia fronte/retro del documento di riconoscimento _____
n° _____ rilasciato da _____ con scadenza il ____/____/____

2. Copia del provvedimento di concessione firmato per accettazione su ogni singola pagina

Luogo _____, data _____

FIRMA

N.B.: La presente attestazione debitamente firmata deve essere redatta ed inviata al G.A.L. Futur@niene via PEC all'indirizzo galfuturaniene@pec.it.